

(2002/C 147 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3064/01**di Jan Andersson (PSE) alla Commissione***(8 novembre 2001)*

Oggetto: Vertenza sui diritti portuali

Tra il porto di Helsingborg e la compagnia Scandlines è in corso da molto tempo una vertenza relativa al livello dei diritti portuali. Quattro anni fa le due parti si sono rivolte alla Commissione per ottenere una decisione, ma la Commissione non si è ancora pronunciata in merito, il che è inaccettabile. La decisione della Commissione riveste grande importanza in quanto produrrà effetti sulla fissazione delle tariffe portuali non soltanto di Helsingborg bensì di molti altri porti.

1. Quando possono contare le parti di ottenere dalla Commissione una decisione in merito a suddetta questione?
2. Ritiene in linea di principio la Commissione che per la fissazione dell'ammontare dei diritti portuali vadano applicati i principi di mercato?

Risposta data dal sig. Monti A nome della Commissione*(7 gennaio 2002)*

L'onorevole parlamentare fa riferimento alle denunce di due operatori di traghetti per abuso di posizione dominante da parte del Porto di Helsingborg mediante fissazione di prezzi eccessivi e discriminatori. La Commissione sta portando avanti l'esame dei casi in oggetto, che, tuttavia, sollevano numerosi problemi complessi, sia di fatto che di diritto, come illustrato dal commissario responsabile per la concorrenza di fronte al Parlamento nella risposta all'interrogazione orale H-535/01, fornita durante l'ora delle interrogazioni nella sessione parlamentare del luglio 2001⁽¹⁾. In particolare, dato che i mercati non sono statici, si è reso necessario esaminare le potenziali ripercussioni sul caso del ponte sull'Øresund.

La Commissione è pienamente consapevole delle conseguenze di tale situazione per le parti (il porto e gli operatori di traghetti) e prosegue attivamente le proprie indagini. A questo proposito, si sono svolte negli ultimi mesi altre inchieste, che hanno previsto anche ulteriori incontri con le principali parti coinvolte. Si è attribuita al caso assoluta priorità e la Commissione intende giungere a una posizione in merito al più presto.

In base alla giurisprudenza vigente, i porti sono considerati imprese nel senso di cui alle norme di concorrenza del trattato CE, e sono quindi soggetti all'osservanza di tali norme, fra cui in particolare l'articolo 82 (ex articolo 86) del trattato CE, che vieta l'abuso di posizione dominante. Non è dunque la posizione dominante, bensì il suo abuso da parte dell'impresa in oggetto, ad essere vietato. La Commissione esamina ciascun caso singolarmente al fine di determinare l'eventuale presenza di tale abuso. In linea di principio, pertanto, nella fissazione dei diritti portuali si dovrebbero applicare principi di mercato basati sulla domanda e sull'offerta, ma le forze di mercato possono talvolta risultare perturbate. Ciò può avvenire, ad esempio, quando un'impresa dominante abusa della propria posizione imponendo prezzi eccessivi o discriminatori. Tali situazioni possono effettivamente giustificare un intervento della Commissione al fine di ristabilire le condizioni di mercato.

In considerazione di quanto precede, e parallelamente alle indagini in corso, la Commissione ha incoraggiato le parti a esaminare ancora la possibilità di giungere a un accordo, per esempio sulle future tariffe portuali, ponendo così fine all'attuale controversia senza l'intervento della Commissione. Tale soluzione non impedirebbe peraltro alla Commissione di proseguire, se necessario, le proprie indagini.

⁽¹⁾ Risposta orale, 3.7.2001.